

<b>VERSIONE ATTUALE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
<p data-bbox="336 271 528 300">Art.3 comma 4</p> <p data-bbox="150 342 715 741">Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a dodici euro (12,00) Tale importo sarà poi successivamente aggiornato allorchè con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti gli importi di modesto ammontare ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289.</p> <p data-bbox="331 891 533 920">Art. 7 comma 5</p> <p data-bbox="150 927 715 1252">Nei casi di versamento effettuato solo in parte ma oltre il termine di scadenza ordinario di cui al comma 4, si applica la sanzione del 30%, sull'intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni di cui ai successivi art. 8 e 9 limitatamente all'importo dovuto e non versato e le riduzioni di cui all'articolo 10 sull'importo versato.</p>	<p data-bbox="927 271 1118 300">Art.3 comma 4</p> <p data-bbox="743 342 1310 813">A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti , relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”.</p> <p data-bbox="922 857 1123 887">Art. 7 comma 5</p> <p data-bbox="743 893 1310 1184">Nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato con contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi art. 8, 9 e 10.</p> <p data-bbox="922 1261 1123 1290">Art. 7 comma 6</p> <p data-bbox="743 1296 1310 1509">Negli ulteriori casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi art. 8, 9 e 10 limitatamente all'importo del diritto dovuto e non versato.</p>